



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

U.O. AMMINISTRATIVA

N. 142 / Reg. Generale

N. 18 / Reg. Servizio

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO - AGGIORNAMENTO DETERMINA U.O. AMMINISTRATIVA N. 10 DEL 18.07.2024 A SEGUITO COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 81 DEL D.LGS. 267/2000 - DETERMINAZIONI

In data **22/11/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/200 e smi e visto in particolare il Capo IV – Status degli Amministratori Locali;

VISTI:

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265 "
- l'art.82, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il quale, tra l'altro, prevede che l'indennità spettante al Sindaco ed agli Assessori è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 la quale prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni ;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'U.O. Amministrativa n. 10 del 18.07.2024, ad oggetto: "Indennità di funzione e dei gettoni di presenza a seguito delle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024" con la quale, tra l'altro, si è provveduto a determinare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, Vicesindaco, Presidente del Consiglio Comunale ed assessori, a decorrere dalla data di conferimento della carica per ciascuno di essi e determinante in relazione alle condizioni professionali dichiarate, ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATA inoltre la successiva determinazione del Responsabile U.O. Amministrativa, n. 14 del 02.10.2024, con la quale, si è provveduto a modificare parzialmente la richiamata Determinazione n. 10/2024 in virtù del decreto sindacale n. 8 del 30 agosto 2024, di nomina del Vicesindaco a seguito della

rinuncia all'incarico del Vicesindaco precedentemente nominato, ed in relazione alla comunicazione di variazione della condizione professionale di un Assessore;

VISTO l'art. 81 del D. Lgs. 267/2000 e smi „Aspettative“;

CONSIDERATO che il Sindaco Perugi Leonardo ha presentato domanda di collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 267/2000 e che con nota in data 02/10/2024 assunta al prot. N. 8663 del 17.10.2024, il datore di lavoro del Sindaco, ha concesso l'aspettativa non retribuita per mandato amministrativo a decorrere dal 01.10.2024;

VISTO l'art. 86 del TUEL il quale prevede che l'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del testo unico, e provvede altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore;

VISTI i dati per versamento contributi del Sindaco in aspettativa comunicati dal datore di Lavoro privato del Sindaco Perugi, dai quali risulta la quota mensile di contributi che l'Ente è tenuto a versare secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, a decorrere dal 01.10.2024, al Sindaco Perugi deve essere corrisposta l'indennità di funzione mensile, come quantificata con la richiamata determinazione n. 10/2024 nella misura intera, ossia pari ad € 3.036,00 lordi mensili;

VISTI:

- l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i., con particolare riguardo al comma 8 lett F) che contiene la previsione dell'integrazione dell'indennità di Sindaci e Presidenti della Provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;
- il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04 aprile 2000 (G.U. 13/05/2000) adottato ai sensi dell'art. 23, legge 265/1999, e rilevato che l'art. 10 dispone che, a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti della provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;
- il parere del Consiglio di Stato 19 ottobre 2005 n. 2982/05 che afferma che l'indennità di fine mandato va commisurata all'indennità di funzione effettivamente corrisposta;

VISTO il Regolamento di contabilità contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 26.11.2016, come modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 29.06.2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 07.10.2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione Responsabile dell'U.O. Amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 39 del 16.12.2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026, Nota integrativa e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato presentazione (DUPS) 2024/2026", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, e le successive variazioni apportate al bilancio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 87 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato assegnato il Piano risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi per l'anno 2024;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 118 del 23.06.2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO**, per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate, che a decorrere dal 01.10.2024 il Sindaco Leonardo Perugi risulta collocato in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato, dal proprio datore di lavoro, così come risulta da nota agli atti prot. 8663/2024, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000;
1. **DI ATTRIBUIRE** al Sindaco, a decorrere dal 01.10.2024, l'indennità di funzione, come determinata con atto del Responsabile dell'U.O. Amministrativa n. 10 del 18.07.2024, nella misura intera mensile pari ad € 3.036,00 lordi;
2. **DI DARE ATTO** che, a norma di quanto disposto dall'art.86 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, compete all'Amministrazione Comunale l'assunzione a proprio carico del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per il Sindaco Perugi collocato in aspettativa non retribuita per mandato amministrativo, secondo gli importi comunicati dalla ditta datore di lavoro dello stesso, conservati agli atti, e che i relativi versamenti sono effettuati nell'ambito delle procedure stipendiali mensili, ed inoltre,
3. **DI DARE ATTO INOLTRE** che a norma di quanto disposto dall'art.86 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 compete all'Amministrazione il rimborso alla ditta datore di lavoro del Sindaco della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto ai capigruppo consiliari.

Toano, lì 22/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'U.O. AMMINISTRATIVA
Daniele Valentini